



CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA IN DATA 11/09/2014

N. 157

OGGETTO :

Erogazione di un secondo acconto del contributo economico, all'Associazione Dilettantistica Pallavolo Santena '95 anno 2014 per la gestione del Palazzetto dello Sport "Andrea Pininfarina".

L'anno **duemilaquattordici**, addì **undici**, del mese di **settembre**, alle ore **19** e minuti **00**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BALDI Ugo	Sindaco	X	
GHIO Roberto	Assessore Anziano	X	
ROMANO Paolo	Assessore	X	
POLLONE Lidia	Assessore	X	
MASTROGIOVANNI Walter	Assessore	X	
OLLINO Dinamaria	Assessore		X
Totale		5	1

e così in numero sufficiente a deliberare.

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo Lo Presti la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Erogazione di un secondo acconto del contributo economico, all'Associazione Dilettantistica Pallavolo Santena '95 anno 2014 per la gestione del Palazzetto dello Sport "Andrea Pininfarina".

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica Paolo Romano così relaziona:

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 in data 23 giugno 2010 avente ad oggetto "Affidamento in concessione del servizio di gestione del Palazzetto dello Sport di Santena Andrea Pininfarina" è stata avviata la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in gestione del palazzetto, mediante approvazione del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto; entro il termine stabilito del 27 agosto 2010, non sono pervenute offerte;
- in data 8 settembre 2010 prot. n. 11133 l'Associazione Dilettantistica "Pallavolo Santena 95" di Santena ha comunicato la propria disponibilità a gestire, previa stipula di apposita convenzione, il palazzetto dello sport;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 1 ottobre 2010, che ha approvato lo schema di convenzione per la gestione del Palazzetto dello Sport "Andrea Pininfarina tra il Comune di Santena e l'Associazione Dilettantistica "Pallavolo '95";
- in data 11 maggio 2011 è stata sottoscritta la convenzione/contratto tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Dilettantistica "Pallavolo '95" di Santena;
- la deliberazione in data odierna con la quale la Giunta Comunale ha preso atto della Relazione Socio-Economica e del Bilancio Consuntivo 2013 dell'Associazione Dilettantistica Pallavolo Santena '95 per la gestione del Palazzetto dello Sport "Andrea Pininfarina", che in ottemperanza a quanto stabilito dalla regolamentazione comunale ha rendicontato la gestione finanziaria dell'anno sportivo 2013;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 12 giugno 2014 che ha erogato un primo acconto del contributo economico all'Associazione Dilettantistica "Pallavolo '95" di Santena;

Evidenziato sotto il profilo economico quanto segue:

- il Comune concorrerà nei costi di gestione, mediante l'erogazione di un contributo annuo variabile a seconda della ricaduta sociale dell'attività svolta e degli effettivi costi di gestione e comunque per un importo non superiore ad €. 30.000,00. Per ricaduta sociale si intende il vantaggio materiale e immateriale che si riflette sulla collettività a seguito della realizzazione del programma o delle attività poste in essere dall'Associazione. Tale corresponsione avviene a parziale rimborso delle spese di gestione e manutenzione dell'impianto effettivamente sostenute e documentate dal gestore;
- il contributo verrà liquidato annualmente, con possibilità di erogare eventuali acconti, previa presentazione della seguente documentazione:
 - a) bilancio di previsione dell'anno sportivo;
 - b) rendiconto annuale consuntivo (entrate ed uscite) della gestione dell'impianto sportivo e della gestione sportiva, corredato da fatture e ogni altra documentazione giustificativa delle spese sostenute, comprese le utenze;
 - o il rendiconto deve esplicitare e specificare: il risultato economico dell'esercizio precedente e, attestare la perfetta e regolare tenuta della contabilità;
 - c) descrizione dettagliata dei lavori di manutenzione effettuati nell'anno, che verrà sottoposta a verifica dell'ufficio tecnico comunale al fine di ottenere benestare per la liquidazione del corrispettivo;

- Il Comune si riserva il diritto di effettuare, tramite i servizi competenti, controlli ed ispezioni al fine di accettare il rispetto e l'osservanza degli indirizzi generali che con la presente deliberazione si approvano e di procedere alla revoca della convenzione, qualora sussistano inadempienze da parte del gestore.

Accertato che la predetta associazione, non avente fini di lucro, opera in conformità ai fini istituzionali del Comune, promuove:

- l'immagine di Santenese attraverso la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa;
- garantisce la diffusione dello sport;
- organizza eventi di carattere socio-ricreativo rivolti principalmente alla cittadinanza santenese;
- Dato atto che la Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha sancito che *“le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un'evidente violazione delle regole di gestione dei fondi pubblici da parte delle associazioni, cui l'ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa”*
- Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: *“I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto”*.
- Accertato pertanto che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);
- Riscontrato che secondo il **parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006** concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:
- *“In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005,*

che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.

- *Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.*
- *Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.*
- *In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione".*
- *Inoltre secondo **il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo** la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.*
- Visto altresì l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che "l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute".

Ravvisata la necessità di erogare un secondo acconto del contributo per l'anno 2014 pari ad €. 5.000,00;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale

Esaminata la legislazione in materia di volontariato:

- legge quadro sul volontariato n. 266/91;
- Legge regione Piemonte n. 38/1994;

Per i motivi sopra esposti propongo che la Giunta Comunale

DELIBERI

1. Di autorizzare l'erogazione, sulla base delle motivazioni in premessa, di un secondo acconto del contributo economico anno 2014 a favore dell'Associazione Dilettantistica Pallavolo Santena '95 - nella persona del legale rappresentante di importo pari ad €. 5.000,00, assegnando la relativa spesa al Cap. 1826 del PEG di cui al corrente esercizio finanziario.
2. I provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.
3. Di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.

4. Si dà atto che l'Associazione Dilettantistica Pallavolo Santena '95 dovrà rendicontare e dimostrare il corretto utilizzo di tutti i contributi erogati ai sensi della convenzione/contratto e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa .
5. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese Sig.ra Migliore Maria Lucia .
6. Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

PROPONENTE:

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali,
Sportive e di Innovazione Tecnologica
F.TO Paolo Romano

IL REDATTORE

Il Responsabile P.O. Servizi al Cittadino e
alle Imprese
F.TO Maria Lucia Migliore

VISTO:

P. Il Segretario Generale
F.TO Guglielmo LO Presti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) **alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Il Dirigente Servizi Tecnici e del Territorio _____ f.to Falabella _____

b) **alla regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Il Responsabile dei Servizi Finanziari _____ f.to Zaccagnino

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Tenute in considerazioni le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267, per consentire l'immediata effettuazione degli adempimenti conseguenti.

IL SINDACO: f.to *Ugo Baldi*

L'ASSESSORE ANZIANO: f.to *Roberto Ghio*

p. IL SEGRETARIO GENERALE: f.to *Guglielmo Lo Presti*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene pubblicato il giorno 12/09/2014 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

**IL DIRIGENTE DEI SERVIZI AMM.VI E
LEGALI**

(Avv. Guglielmo Lo Presti)